

N. R.G. 1056/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Ondei	Presidente
dott.ssa Rossella Milone	Consigliere rel.
Dott.ssa Beatrice Siccardi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1056/2024** promossa

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente
domiciliata in VIA FRIULI, 51 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. COLOMBO MARINELLA,
che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BROCCHETTO MARIA
TERESA *C.F._2*

Impugnante

CONTRO

CP_1 (C.F. *C.F._3*),
Controparte_2 (C.F. *C.F._4*),

Resistenti contumaci

Conclusioni

Per Parte_1

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:

– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del lodo impugnato;

– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in accoglimento del motivo di nullità di cui al n. 10 dell'art. 829 cpc annullare il lodo arbitrale emesso dall'arbitro unico Avv. Paolo Rocca in data 22/12/2023, notificato in data 09/01/2024, e/o in accoglimento del motivo di nullità di cui al n.11 dell'art.829 cpc accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:

“1. accertare e dichiarare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto sottoscritto il 20/12/2017 e per l'effetto disporre la restituzione di quanto pagato dalla sig.ra Parte_2, pari ad € 30.000,00 (oltre iva per totali € 36.600,00).

2.in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dei fratelli CP_1 alla voltura del permesso Parte_3 e per l'effetto disporre la restituzione di quanto pagato dalla sig.ra Parte_2, pari ad € 30.000,00 (oltre iva per totali € 36.600,00)” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati in sede di procedimento arbitrale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.

Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Il procedimento arbitrale

Parte_2 nella qualità di titolare dell'impresa individuale Or Falafel di Masselli Anna Maria, promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti di Controparte_2 e CP_1 al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione per impossibilità sopravvenuta di un contratto di affitto temporaneo di azienda con opzione per la cessione di quote, stipulato *inter partes* in data 20.12.2017, nonché la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di euro 30.000,00 oltre Iva; in via subordinata Parte_2 chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con condanna alla restituzione della somma di euro 30.000,00 oltre Iva e, in via

ulteriormente subordinata, la condanna alla restituzione della somma suindicata a titolo di ingiustificato arricchimento.

I convenuti si costituivano nel giudizio arbitrale e resistevano alle domande per ragioni di rito e di merito.

L'Arbitro, in difetto di accordo fra le parti, veniva nominato, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nel contratto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

La controversia veniva definita con il lodo emesso in data 22.12.2023 con il quale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dai convenuti, l'Arbitro dichiarava la propria incompetenza a decidere la controversia per essere la questione devoluta alla competenza del giudice ordinario, condannando [...]

Parte_2 al pagamento delle spese.

L'Arbitro accoglieva l'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti rilevando che le tre domande concorrenti svolte da Parte_2 sorgevano dagli stessi fatti, e ritenendo, quindi, che fossero domande connesse, di cui solo le prime due rientravano nella competenza arbitrale.

Secondo l'Arbitro, pertanto, *“a fronte di più domande connesse di cui solo alcune rientrano nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria”*.

Il giudizio di impugnazione davanti alla Corte

Parte_2 nella qualità di titolare dell'impresa individuale Or Falafel di Masselli Anna Maria, ha impugnato il lodo davanti a questa Corte chiedendone la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 10 c.p.c. o ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c.

La ricorrente ritiene che la decisione sia affetta dal vizio rescindente di cui all'art. 829 co. 1 n. 10 c.p.c. (*“se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri”*) poiché la domanda di ingiustificato arricchimento, formulata in via di estremo subordine, non potrebbe qualificarsi come connessa bensì sarebbe una domanda sussidiaria e, in ogni caso, poiché anche nell'ipotesi di domande connesse non opererebbe la *vis attractiva* della giustizia togata, salvo il caso del litisconsorzio necessario.

La ricorrente ritiene poi che il lodo sia affetto dal vizio rescindente di cui all'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c. (*“se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”*) poiché l'Arbitro, pur avendo riconosciuto la propria competenza in forza della clausola compromissoria sulle domande di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e per inadempimento, avrebbe omissso ogni motivazione sulla rinuncia alla domanda di ingiustificato arricchimento espressa a verbale di udienza del 26.10.2023 da essa

ricorrente, in via prudenziale per il caso in cui l'Arbitro avesse ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza.

Secondo la ricorrente, quindi, *“l'arbitro avrebbe dovuto decidere in ordine alle domande formulate in via principale e solo in caso di mancato accoglimento decidere in ordine all'eventuale incompetenza in ordine alla subordinata”*.

Alla prima udienza il consigliere istruttore designato ha rilevato la nullità della notifica dell'atto di impugnazione, poiché effettuata al procuratore domiciliatario nel procedimento arbitrale e non alla parte personalmente (v. Cass. 3075/03), ed ha disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

All'udienza successiva, verificata la regolarità della rinnovazione, la parte resistente è stata dichiarata contumace.

All'udienza del 4.2.2026, dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

La decisione della Corte

Preliminarmente ritiene la Corte, attesa la mancata costituzione della parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, di rilevare che la presente impugnazione risulta tempestivamente proposta.

Il lodo arbitrale, emesso in data 22.12.2023, è stato notificato in data 9.1.2024.

L'impugnazione per nullità (che deve essere proposta ai sensi dell'art. 828 c.p.c. entro novanta giorni dalla notifica del lodo) è stata proposta con citazione notificata l'8.4.2024 (e nella stessa data la parte ricorrente si è tempestivamente costituita) con indicazione di udienza di comparizione al 5.9.2024 (il termine a comparire è stato, quindi, rispettato).

Sebbene tale notifica iniziale dell'impugnazione eseguita presso il procuratore fosse nulla, la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ritualmente eseguita (nel termine assegnato del 4.11.2024) in data 18.10.2024/28.10.2024 per l'udienza del 12.2.2025, ha impedito ogni decadenza e, quindi, l'impugnazione deve considerarsi tempestiva.

Nel merito, ritiene la Corte che il primo motivo di impugnazione sia fondato e che, pertanto, il lodo debba essere annullato.

A differenza di quanto ritenuto dall'Arbitro, infatti, la connessione fra domande di competenza degli arbitri e domande di competenza del giudice ordinario non determina, ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c., incompetenza degli arbitri sulle domande che sono loro devolute in forza di clausola compromissoria.

Il principio è stato chiaramente enunciato dalla S.C. con decisioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi [v. Cass. 26553/18 *“In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 *ter*, comma 1, c.p.c.,*

nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza”; v. anche Cass. 25939/21, in motivazione “In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, primo comma, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro che l'eccezione d'incompetenza dev'essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza”].

L'Arbitro, quindi, avrebbe dovuto decidere nel merito le domande di risoluzione del contratto e, se del caso (ove le avesse ritenute infondate e avesse dovuto, quindi, prendere in esame la domanda formulata in via di estremo subordine), dichiararsi incompetente sulla sola domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.

La fondatezza del motivo implica il mero annullamento del lodo, senza apertura della fase rescissoria poiché il vizio di cui all'art. 829 co. 1 n. 10 c.p.c. non rientra fra quelli per i quali la Corte d'Appello, dopo l'annullamento, decide la controversia nel merito, ai sensi dell'art. 830 co. 2 c.p.c.

Ritiene la Corte, invece, che il secondo motivo di impugnazione sia infondato.

Indipendentemente dalla rinuncia, condizionata e non accettata dalla controparte, alla domanda di ingiustificato arricchimento che la ricorrente aveva espresso a verbale (v. doc. 9), si deve osservare che in applicazione dell'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c. il lodo è affetto da nullità non nel caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* [v. Cass. 2747/21 “La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4 (nella formulazione attuale n. 11

n.d.e.) c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”].

Applicando i suddetti principi, nel lodo impugnato non si ravvisa alcun vizio di motivazione sotto il profilo della contraddizione rilevante ai fini della nullità.

Il lodo impugnato, infatti, non presenta contraddizioni fra dispositivo e motivazione e non presenta neppure contraddizioni interne, essendo esposto in modo chiaro e comprensibile l'iter logico seguito per pervenire alla decisione, indipendentemente dal mancato rilievo della rinuncia formulata a verbale alla domanda subordinata e indipendentemente dalla condivisibilità della soluzione adottata, che non rilevano ai fini dell'invocato vizio rescindente.

L'impugnazione, quindi, deve essere parzialmente accolta, con il mero annullamento del lodo impugnato, e i resistenti devono essere condannati al pagamento delle spese del presente grado, liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, della semplicità delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

-accoglie parzialmente l'impugnazione e annulla il lodo emesso dall'Arbitro avv. Paolo La Rocca in data 22.12.2023;

-condanna **CP_1** e **Controparte_2** al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Milano il 4 febbraio 2026

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Giuseppe Ondeì